

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2817

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SPITELLA

Presentata il 6 novembre 1970

Provvedimenti per il consolidamento e il risanamento del colle su cui è ubicata la città di Todi e per la tutela del carattere artistico e storico della medesima città

ONOREVOLI COLLEGHI! — Todi, una delle più belle e nobili città minori dell'Umbria, corre il rischio di una rovina irreparabile! Un movimento franoso di proporzioni sempre crescenti, che ha antiche origini, ma che si è andato accentuando con ritmo intensissimo negli ultimi anni, ha investito la collina sulla quale si trova codesta antica città, ricca di monumenti di eccezionale valore artistico, di storia e di tradizioni millenarie.

Si tratta di un fenomeno di grandi proporzioni, per le quali non è possibile pensare ad interventi di carattere ordinario, né a carico del comune, né del Ministero dei lavori pubblici.

Se non si determinerà, nei prossimi anni, un impegno straordinario dello Stato, le conseguenze saranno gravissime in primo luogo per i molti cittadini, in particolare delle famiglie meno abbienti, che abitano nella zona centrale e più antica della città, i quali verranno a trovarsi senza casa con tutte le conseguenze, che è facile immaginare. Ma ammesso che si potesse risolvere tale problema con la costruzione di edifici per abitazione in altre zone, resterebbe l'altro aspetto, che è quello di una irreparabile rovina di monumenti religiosi e civili di inestimabile valore,

alcuni dei quali restaurati di recente in modo pregevolissimo.

Si tratta infatti di una città di origine antichissima, che conserva vestigia del periodo etrusco e romano di eccezionale interesse, ma che ha avuto nell'età di mezzo il suo splendore, di cui ancora serba testimonianze superbe. La piazza del Popolo con la sua cattedrale risalente al 1093, gioiello di stile romanico-lombardo con aggiunte rinascimentali, il palazzo del Capitano (1213), il palazzo del Popolo (1230), il palazzo dei Priori (1238) costituisce uno dei centri più armonici ed integri, che impreziosiscono le città medioevali ombre da Perugia ad Assisi, da Gubbio a Spoleto e non lungi dalla piazza, su un piccolo colle, il monumentale tempio di San Fortunato (1292) fa da pregevole integrazione alla piazza maggiore, mentre ai piedi della collina, su una dolce spianata, il tempio bramantesco di Santa Maria della Consolazione (1508-1607) testimonia che le fortune di questa città e il suo amore per l'arte non sono state il frutto di una breve stagione.

E accanto a codesti monumenti più splendidi e alle vestigia vetustissime, un insieme di piccoli palazzi e case, di piccole strade e piazzette, angoli e squarci di incomparabile

bellezza, fa di Todi una gemma inestimabile, inserita in un più vasto contesto di piccoli borghi e frazioni, tutti ricchi di storia e di costruzioni di particolare interesse culturale.

Tutto ciò rischia di andare perduto in breve tempo, in mancanza di un intervento radicale.

Senza voler rifare la storia degli studi antichi e recenti, che sono stati effettuati per comprendere e individuare il fenomeno e per indicarne i rimedi, basterà richiamare le conclusioni alle quali sono pervenuti nel 1966 i geologi Piali e Sabatini dell'università di Perugia:

a) la costituzione geolitologica del colle di Todi è caratterizzata da terreni affioranti al di sotto della città, prevalentemente costituiti da sedimenti limosi e argillosi allo stato incoerente, con grado di cementazione molto basso, mentre nella parte alta del colle si trovano materiali più coerenti e cementati, con valori più alti di coesione. Le frane quindi hanno origine nella struttura geolitologica che ha le parti conglomeratiche sommitali, che poggiano sui fragilissimi piedi di strati limosi e argillosi;

b) le infiltrazioni acquifere costituiscono la causa fondamentale delle frane. Tali infiltrazioni si possono distinguere in tre tipi:

1) le infiltrazioni dovute alle perdite della rete fognante e dei cunicoli di drenaggio cittadini. La diretta incidenza di queste infiltrazioni sulle frane è stata messa in luce dalla indagine su ben 90 pozzi del centro abitato;

2) le infiltrazioni, all'esterno delle mura, delle acque che sciolano dai drenaggi e dal sistema fognante;

3) le infiltrazioni di acque meteoriche su terreni coltivati e, quindi, disposti al massimo assorbimento delle acque;

c) i fenomeni di erosione insidiano il colle che è, di per se stesso, già così fragile ed instabile a causa della sua naturale costituzione geolitologica. Gli agenti dell'erosione sono di due ordini: i fossi che solcano il colle, a raggera, dall'apice verso la base e che

creano una serie di piccoli bacini, i quali esercitano una forte azione franosa, e i fiumi Tevere e Naia che esercitano una forte azione di erosione di sponda.

Ed ecco le conclusioni, a cui perviene la relazione sopra ricordata:

« Il nostro tema di ricerca è stato quello di indagare sulle cause che determinano le frane di Todi, fornendo il maggior numero possibile di dati di campagna e di laboratorio, e di delimitare le zone franose, latenti o in atto, da quelle stabili. Essendo tuttavia le cause e i rimedi in stretto rapporto, non possiamo non insistere su un concetto, che noi riteniamo molto importante; le frane di Todi sono la risultante del gioco di tre fattori fondamentali: costituzione litologica, infiltrazioni acquifere, erosione, che interagiscono fra di loro, in quanto sono intimamente collegate. Inoltre esse sono condizionate da altri parametri altrettanto importanti quali il clima, la vegetazione, le culture agrarie.

Ne deriva la necessità, nel formulare un piano per il risanamento di Todi, di tener conto globalmente di tutte queste variabili, da quella idrogeologica a quella forestale, da quella idraulica a quella agraria. Pertanto opere isolate, pur consolidando momentaneamente una certa area, saranno inefficaci a lungo andare, se non saranno inquadrare nel contesto di un programma di lavoro, che interessi tutto il colle dalla sua base alla sommità ».

Con la presente proposta di legge si prevedono interventi di notevole ampiezza da effettuare in parte a carico dello Stato, in parte a carico del comune con il contributo dello Stato, in parte a carico dei privati, anche qui con il contributo dello Stato.

La spesa prevista è contenuta, per le note difficoltà di bilancio, nell'ambito più ristretto possibile e distribuita in un arco di tempo abbastanza ampio.

Se fosse possibile occorrerebbe accelerare i tempi, per evitare al più presto il rischio, che minaccia una delle città minori più belle e più suggestive d'Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le opere per la salvaguardia del carattere artistico e storico della città di Todi e quelle di risanamento civico e di interesse turistico sono eseguite a norma della presente legge: a totale carico dello Stato, a carico del comune mediante erogazione di un contributo dello Stato, a carico di privati mediante erogazione di un contributo dello Stato.

ART. 2.

Sono eseguiti a totale carico e cura dello Stato:

a) il consolidamento e risanamento del centro abitato, il consolidamento e il riassetto delle vie di accesso alla città, della circonvallazione e della viabilità urbana interessata al processo franoso, comprese le prospezioni geologiche e geotecniche;

b) il consolidamento e restauro dei palazzi pubblici e di altri immobili di proprietà demaniale, o di enti pubblici o morali, purché abbiano carattere artistico e storico;

c) il ripristino della vecchia rete fognante ed il completamento della stessa attraverso la costruzione dei tratti mancanti. La ricognizione, la regolamentazione od il prosciugamento delle cisterne e dei pozzi esistenti nel centro abitato, la costruzione di fognature ed acquedotti nelle frazioni;

d) le opere di consolidamento e di rimboschimento del colle di Todi e sue pendici e le opere di drenaggio e di scorrimento per le acque stagnanti sulle pendici del colle tuderte;

e) la sistemazione con opere di protezione o di deviazione dei torrenti Anaja ed Arnata nei tratti che lambiscono il colle di Todi.

ART. 3.

Sono eseguiti a carico del comune i lavori relativi alle opere di valorizzazione artistica ed ambientale del centro storico di Todi, comprese quelle di interesse turistico.

Per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente articolo è autorizzata la concessione, entro il limite di impegno di lire 25 milioni

in 5 anni, di contributi trentacinquennali del 4 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria.

ART. 4.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un comitato composto da tre rappresentanti del Provveditorato alle opere pubbliche, della Sovrintendenza ai monumenti e del comune di Todi, redigerà il programma decennale organico delle opere previste dai precedenti articoli 2 e 3.

Spetta al Provveditorato alle opere pubbliche la funzione di coordinamento e l'iniziativa di indire le riunioni del comitato.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il comitato dovrà redigere il programma stralcio da realizzare per l'anno seguente.

L'approvazione dei programmi, con decreto del Provveditore alle opere pubbliche, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e comporta dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dei lavori a tutti gli effetti di legge.

ART. 5.

Sono eseguiti a carico dei privati i lavori relativi alle opere di:

a) riparazione, consolidamento e rialtamento di edifici privati di interesse artistico e storico;

b) riparazione, consolidamento e ripristino di edifici privati aventi interesse luristico;

c) riparazione, consolidamento e rialtamento di edifici privati.

Per l'esecuzione dei lavori previsti dalla lettera a) del presente articolo sono concessi contributi fino al 50 per cento della spesa, mentre per i lavori previsti alle lettere b) e c) sono concessi contributi fino al 30 per cento della spesa, e entro il limite d'impegno di lire 25 milioni in 5 anni contributi ventennali del 4 per cento sull'ammontare della spesa riconosciuta necessaria.

Entro il primo trimestre di ogni anno il Provveditorato alle opere pubbliche, sentito il comune di Todi e, limitatamente ai lavori di cui alla lettera a), su conforme parere della Sovrintendenza ai monumenti dell'Umbria, approva il piano dei lavori da eseguirsi a norma del presente articolo con l'indicazione dei termini per la presentazione di progetti e per l'esecuzione delle opere.

ART. 6.

L'indennità da corrispondere per le eventuali espropriazioni richieste dalla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge, è determinata secondo le norme di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 3 gennaio 1963, n. 3.

ART. 7.

I contributi previsti dal precedente articolo 5 sono concessi dal Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria su domanda degli interessati, dopo l'approvazione dei progetti e sono corrisposti previo parere dell'Ufficio del genio civile dopo che i lavori siano stati eseguiti e sempre che l'opera sia conforme al piano approvato ai sensi dell'articolo 5, terzo comma.

Qualora il proprietario non provveda, entro il termine fissato, all'esecuzione delle opere comprese nel piano, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura di cui all'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 1481. In questo caso il contributo dello Stato viene corrisposto al comune.

ART. 8.

Per l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 3 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Todi, anche in deroga all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, mutui fino all'ammontare di 500 milioni, con ammortamento in 35 anni; detti mutui sono garantiti dallo Stato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dell'interno, a seguito di deliberazione del consiglio comunale.

ART. 9.

La Cassa di risparmio di Perugia e tutti gli altri istituti bancari ed enti finanziari che ne hanno la facoltà sono autorizzati a concedere anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dall'articolo 5 e per le quali sia già stato concesso il contributo da parte dello stesso Stato. mutui corrispondenti alla

somma necessaria per l'esecuzione dei relativi lavori.

Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato. L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto da parte dell'Ufficio del genio civile e — per le opere di interesse artistico e storico — dietro nulla osta della sovrintendenza ai monumenti, sarà versata direttamente all'istituto mutuante.

Le iscrizioni ipotecarie di cui al presente articolo, sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima.

ART. 10.

La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è demandata al provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Umbria.

ART. 11.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere completata entro il periodo di dieci anni.

Per provvedere all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200 milioni per il 1971 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1972 al 1980.

Per provvedere alla concessione dei contributi previsti per i lavori di cui all'articolo 5, lettera *a)*, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1980.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dagli articoli 3, secondo comma, e 5, lettere *b)* e *c)* in ragione di lire 60 milioni annui per 10 anni, saranno inserite nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1971 fino all'anno finanziario 1980.

Le variazioni del riparto degli stanziamenti previsti nei precedenti commi possono essere autorizzate con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Umbria su motivata proposta del consiglio comunale.

Le somme non impiegate in un anno finanziario possono essere utilizzate negli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.

ART. 12.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.